



REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ANNUALI DOVUTE DAGLI ISCRITTI AL COLLEGIO CIRCONDAZIALE DEI GEOMETRI E G.L. DI LUCERA

(Delibera del Consiglio Direttivo n. 35 del 13/11/2024)

PREMESSA

Il presente Regolamento si propone di normare la gestione della riscossione dei contributi annuali di iscrizione sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del D.L. L.23.11.1944 n 382 secondo capoverso:

"Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari."

"I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di avere pagate le somme dovute". (Art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536). Si vedano oltre anche la legge 8 agosto 1977, n. 585 e la legge 10 giugno 1978, n. 292."

Spetta al Collegio Circondariale dei Geometri e Geometri Laureati di Lucera, di seguito solo Collegio, determinare la quota annuale di iscrizione ed esigerla.

La quota stabilita su determinazione del Consiglio Direttivo, verrà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento si propone di definire le modalità ed i tempi di riscossione della quota annuale dovuta dagli iscritti al Collegio sulla base di quanto stabilito dall'art. 7 del D.L. L.23.11.1944 n 382, che ha modificato quanto previsto dal R.D.11/2/1929 n. 274-Art. 1

Art. 2 - QUOTA ANNUALE

Per quota annuale, si intende la quota d'iscrizione albo dovuta annualmente da tutti gli iscritti, con e senza partita IVA, dalle STP (società tra Professionisti) e dagli iscritti nell'elenco speciale (qualora istituito), **dal 01 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.**

La quota è sempre dovuta, anche se l'iscritto risultasse moroso o sospeso, la revoca della sospensione potrà avvenire solo dopo il pagamento delle quote e diritti arretrati dovuti, nonché ogni altra spesa che il Collegio ha sostenuto sia per la notifica degli atti legali, raccomandate ed altro, ossia ogni ed ulteriore costo sostenuto per essere stati costretti ad adire vie legali per il recupero delle quote/quota arretrate.

La quota è altresì comprensiva del contributo al CNG.





La quota è sempre dovuta anche per un solo giorno di iscrizione dell'anno solare, salvo che la domanda di cancellazione dell'albo, pervenga a mezzo PEC o Raccomandata alla sede del Collegio entro il 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello di competenza della quota (per le raccomandate farà fede la data di inoltro dall'Ufficio Postale).

Salvo comprovate necessità, intervenute nel corso dell'anno, per gravi malattie o decesso dell'iscritto, il C.D. del Collegio potrà procedere anche all'annullamento della quota dovuta.

La quota non è dovuta all'iscritto che proviene per trasferimento da altro Collegio, dove ha regolarmente versato la quota annuale ed è in regola con i relativi versamenti degli anni pregressi.

In caso di re-iscrizione il contributo è dovuto per l'intero importo della quota prevista per l'anno in corso

Art. 3 – DELIBERAZIONE DELLA QUOTA

L'importo della quota viene determinata, salvo casi eccezionali, all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno successivo, nella eventualità di mancata discussione, la quota si intenderà tacitamente rinnovata per l'anno successivo con le medesime modalità dell'anno in corso.

In quella sede potranno stabilirsi importi e quote eventualmente diverse tra gli iscritti ordinari, gli iscritti nell'elenco speciale (qualora istituito) ed STP.

Art. 4 – SCANDENZA

la quota d'iscrizione dovrà essere corrisposta **entro il 30 Aprile di ogni anno solare**, senza alcuna possibilità di frazionamento e quindi in unica soluzione, come da bollettini di pagamento pago PA, che il Collegio farà pervenire a tutti gli iscritti.

Non è ammesso nessun altro mezzo di pagamento

Art. 5 – AGEVOLAZIONI

PRATICANTI/NEO ISCRITTI

La quota di iscrizione al registro praticanti sarà pari ad € 500,00 che verranno totalmente dedotti, come premialità, scorporandole dalle quote associative fino a totale esaurimento, in caso l'abilitato si iscriva entro l'anno successivo rispetto a quello di abilitazione.

Dal secondo anno successivo rispetto a quello in cui è stata conseguita l'abilitazione all'esercizio della professione, il nuovo iscritto, pagherà € 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di tassa di prima iscrizione all'Albo professionale.

PENSIONATI E ISCRITTI AL SOLO ALBO PROFESSIONALE SENZA PARTITA IVA

La quota per i pensionati e gli iscritti solo albo, che non esercitino la professione e abbiano chiuso la partita IVA nell'anno precedente, sarà dovuta nella misura del 50% di quella stabilita per gli iscritti ordinari.



Gli iscritti pensionati solo Albo, che risultano iscritti per oltre 50 anni al collegio, sono esentati dal pagamento della quota annuale.

RE-ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE

In caso di re-iscrizione all'albo professionale la tassa di re-iscrizione è rideterminata nella misura di € 250,00 (duecentocinquanta/00)

PUBBLICI DIPENDENTI ISCRITTI E RE-ISCRITTI

In caso di iscrizione o re-iscrizione all'albo professionale di un dipendente pubblico la tassa di iscrizione e re-iscrizione è rideterminata nella misura di € 250,00 (duecentocinquanta/00)

Art. 6 – PAGAMENTO QUOTA

L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione. Le quote pregresse verranno recuperate con le modalità descritte ai capitoli successivi.

Art. 7 – AVVISI DI PAGAMENTO

La segreteria del Collegio informa annualmente gli iscritti, in via preventiva con relativo avviso pubblicato sul sito del Collegio ed inoltrando contemporaneamente agli iscritti il bollettino Pago P.A., con gli estremi della scadenza.

Il Collegio non sarà responsabile per eventuali variazioni di recapiti (indirizzo di posta elettronica o PEC) non comunicate dall'iscritto, che potrebbero ritardare o annullare la consegna di avvisi e determinare il mancato pagamento della quota.

Art. 8 - MOROSI

Gli iscritti che non pagano il contributo entro la scadenza di cui all' art. _4_ sono ritenuti morosi.

La quota albo sarà maggiorata, a titolo di diritti di segreteria per maggior carico lavorativo dovuto a solleciti di pagamento e produzione di PAGO PA, come di seguito indicato:

- **maggiorazione di euro 15,00 (quindici/00) dal 01 Maggio al 30 Giugno**
- **maggiorazione di euro 25,00 (venticinque/00) dal 01 Luglio al 31 Agosto**
- **maggiorazione di euro 35,00 (trentacinque/00) dal 01 Settembre al 31 Dicembre**
- **maggiorazione di euro 40,00 (quaranta/00) dal 01 Gennaio dell'anno successivo rispetto a quello di competenza della quota**

Il Consiglio del Collegio, su istanza dell'interessato corredata dalle dovute certificazioni, può deliberare di esonerare dal pagamento dei diritti di segreteria nelle ipotesi dovute a cause gravi di malattia o di forza maggiore che hanno impedito il versamento della quota entro i termini previsti dal presente Regolamento.



Art. 9 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Osservate le forme del procedimento disciplinare, gli iscritti inadempienti saranno sospesi dall'esercizio della professione sulla base di quanto stabilito dall'art. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536.

Il provvedimento di sospensione sarà riportato nell'Albo professionale e pubblicato sul sito web del Collegio per l'intera sua durata.

Durante il periodo di sospensione il timbro professionale dovrà essere depositato presso il Collegio e, in ogni caso, non potrà essere utilizzato. Inoltre è assolutamente vietato l'utilizzo della Firma Digitale per qualunque attività di tipo professionale.

In caso di cancellazione dall'Albo su richiesta dell'Iscritto, anche a seguito di provvedimento disciplinare nei confronti dello stesso, le quote annuali non pagate, comprensive di quanto previsto nell' art 8 del presente regolamento, continueranno ad essere dovute dall'Iscritto cancellato. Nel caso di iscritti sospesi, alla/e quota/e di iscrizione comprensive di quanto previsto dall'art 8 del presente regolamento, saranno sommate anche le spese sostenute dal Collegio in merito al procedimento sanzionatorio di carattere amministrativo di sospensione dall'albo professionale.

ART. 12 - PROCEDURA DI SOSPENSIONE

L'avvio del procedimento di sospensione viene comunicato all'iscritto esclusivamente a mezzo PEC o raccomandata A/R e conterrà, oltre all'indicazione della data nella quale il Consiglio Direttivo provvederà ad emettere il provvedimento finale, anche l'invito ad esporre le sue ragioni al Presidente del Collegio o al suo Delegato.

L' iscritto che, dopo UN ANNO di sospensione per morosità a tempo indeterminato, non provvede a sanare la propria posizione amministrativa nei confronti del Collegio, è deferito in automatico al Consiglio di Disciplina Territoriale per i relativi provvedimenti, per mancato rispetto al Regolamento per la DISCIPLINA E DEL CODICE DEONTOLOGICO.

In ogni caso, il Collegio adotterà le azioni ritenute più idonee al recupero del credito, definito nell'art 8 del presente regolamento. Il recupero potrà avvenire a messo riscossione coatta mediante opportuna azione giudiziale, con addebito delle spese legali e accessorie che si sommeranno a quanto previsto dall' art 8 del presente regolamento.

Art. 13) RIABILITAZIONE

Con il pagamento delle quote dovute, comprensive delle maggiorazioni (art 8) e delle spese accessorie sostenute per la notifica della sospensione e, nel caso di recupero coatto, delle spese legali e accessorie (art 12), viene formalmente a cessare il periodo di sospensione e l'iscritto può presentare richiesta di riabilitazione sull'apposito modello predisposto dal Collegio.

Dell'esito della richiesta il Presidente del Collegio ne dà formale riscontro all'interessato entro 15 giorni dal suo ricevimento, in attesa della successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.



La riabilitazione richiesta negli anni successivi a quello della sospensione, oltre al versamento di quanto previsto al comma precedente, comporta il pagamento della quota annuale relativa all'anno in corso.

Art. 10) APPLICABILITA' e NORMA TRANSITORIA

Il presente regolamento è stato sottoposto ad approvazione in sede di Assemblea degli iscritti, **Verbale n-----del-----**, preceduta dal deliberato di consiglio ai sensi dell'art.3 del presente regolamento.

Fino alla data di applicazione del presente regolamento, valgono le norme e le consuetudini in essere già per l'anno corrente. **Il presente regolamento entrerà in vigore il 01/01/2025**